

TAR Lazio, Sezione I bis - Sentenza 13/12/2002 n. 2246
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.5

Nelle gare per l'affidamento di appalti pubblici, la commissione preposta all'esame delle offerte (fino a quando gli atti del procedimento siano della sua disponibilità) ovvero l'organo di amministrazione attiva, cui gli atti medesimi siano stati trasmessi per l'approvazione, possono sempre procedere - in esercizio del potere di autotutela decisoria - al riesame, rettifica ed annullamento degli atti del procedimento di gara. Una volta che sia stato attivato il procedimento di riesame di una gara d'appalto, sussiste in capo alle ditte ammesse a presentare le offerte una differenziata posizione di interesse legittimo a che detto procedimento si concluda entro congruo termine al fine dell'individuazione del soggetto aggiudicatario della commessa pubblica. In presenza di ritardo nella conclusione del procedimento in questione, pertanto, le imprese interessate possono rendere significativo il comportamento omissivo a mezzo della formalizzazione del silenzio-rifiuto, per poi tutelarsi in sede giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, deve escludersi che il verbale di aggiudicazione equivalga a contratto e che, mediante esso, sorga il vincolo contrattuale fra l'impresa migliore offerente e l'Amministrazione.